



*Consiglio Regionale della Puglia*

Disegno di legge

"Snellimento delle procedure per approvazione Piani Regolatori Generali"

Nuovo titolo proposto dalla 5° Commissione

"Modifiche alla l.r. 31 maggio 1980, n. 56 concernenti

l'approvazione del p.r.g. dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti."

Esaminato nella seduta del 19 maggio 1994

Parere favorevole con emendamenti

Relatore A. Bruno

maggio, 1994

## DISEGNO DI LEGGE

### "" Snellimento procedure per approvazione Piani Regolatori Generali""

#### R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale n.56 del 1980 che-all'art.16-disciplina il procedimento per la formazione e l'approvazione dei piani regolatori generali dei comuni, stabilisce termini precisi (120 giorni) per completare l'iter istruttorio e pervenire alla decisione conclusiva della Giunta regionale.

Sono tuttavia note a tutti le difficoltà operative in cui il procedimento si muove. In primo luogo si tratta <sup>della</sup> carenza strutturale di personale tecnico, professionalmente preparato (ingegneri ed architetti), che più volte e dai diversi responsabili politici dell'Assessorato è stata rappresentata alla Giunta regionale. Va aggiunto al riguardo che tale situazione nel tempo si è ancor più aggravata a causa della positiva azione di stimolo che la Regione ha svolto nei confronti dell'inadempienza comunale, attraverso opportune diffide o l'intervento sostitutivo, che hanno portato ad un tendenziale incremento degli strumenti urbanistici da esaminare.

In secondo luogo si tratta della necessità ineludibile di un attento approfondimento di tutti i profili connessi alla dinamica fisica e socio-economica del territorio, che non può essere sostituito da analisi e giudizi affrettati e sommari. Ri-

teniamo cioè sempre valido il principio che uno strumento urbanistico ben fatto sia la base indispensabile per coordinare e valorizzare, <sup>al meglio</sup> nel principio dello sviluppo sostenibile, le risorse ambientali ed economiche del territorio.

Su tali temi questo Consiglio sarà chiamato presto ad aprire con la comunità pugliese una discussione ampia in occasione del varo del piano urbanistico territoriale del paesaggio (all'esame della 5° Commissione) e della proposta di riforma della legge 56 (all'esame della Giunta). Il presente disegno di legge segna un momento minore di questo percorso di innovazione, ma non per questo <sup>è da considerare</sup> meno incisivo.

Il d.d.l. in argomento, limitato all'esame istruttorio dei p.r.g. dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, introduce infatti due principi di metodo: unifica in un unico momento funzionale le azioni istruttorie (relazione istruttoria del settore urbanistico regionale, parere del C.U.R., relazione per la Giunta) disciplinate oggi in successione, ed unifica altresì in un unico momento programmatico (Conferenza del Comitato ristretto) il confronto delle politiche territoriali ed urbanistiche dei vari soggetti interessati (la Regione e le sue articolazioni interne, il Comune, le altre amministrazioni dello Stato).

Sul d.d.l. in esame la 5° Commissione si è ritrovata unanimemente d'accordo.

Si è ritenuto però opportuno dare al testo un diverso assetto, che lasciando inalterato il metodo e la sostanza, eliminasse qualche ombra di praticabilità formale.

Allo scopo la Commissione all'unanimità ha formulato l'emendamento riportato nel testo a fronte. Invito il Consiglio ad approvare la legge così come proposta nel testo rielaborato.

Bari, 22 maggio 1994

A. Bruno



Consiglio regionale della Puglia  
5° Commissione consiliare

PARERE N° 162/V

Seduta 19 maggio 1994

Presenti: Bruno (Presidente), Albano, Angiuli (fino alle ore 11.00), Di Gioia, Dipietrangelo (dalle ore 11.00), Pizzicoli, Savino

p.la Giunta : Fusillo

Esperti: Parisi (Ass.to urbanistica)

Segret.Comm: Mona, Romanazzi, Trimini

d.d.l. "Snellimento delle procedure per approvazione Piani Regolatori Generali"

**LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe;
- ascoltata la relazione dell'Assessore Fusillo nonché i chiarimenti dell'ing. Parisi, Coordinatore del Settore urbanistico regionale;
- condiviso finalità ed impostazione della legge;
- approvato l'emendamento riportato nel testo a fronte;
- udite le dichiarazioni di voto;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**A CONDIZIONE**

che venga introdotte nel testo del d.d.l. l'emendamento a fronte.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole: Bruno, Albano, Dipietrangelo, Di Gioia, Pizzicoli, Savino

Contrario : (nessuno)

Astenuto : (nessuno)

Designa relatore il Presidente Bruno.

Il responsabile della Segreteria  
(dott.ing. Giovanni Mona)

Giovanni Mona

Il Presidente  
(Arch. Antonio Bruno)

5

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

5° Commissione consiliare permanente

TESTO DELLA GIUNTA

Disegno di legge  
"Snellimento procedure per approvazione Piani Regolatori Generali"

ARTICOLO UNICO

Per l'esame e l'approfondimento delle varie tematiche relative ai Piani Regolatori Generali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, riferita al censimento ISTAT 1991, l'Assessore regionale all'Urbanistica può convocare distinte conferenze di servizio.

Alle conferenze di servizio, oltre l'Assessore, partecipano:

- a) il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica del Comune interessato
- b) il Coordinatore del Settore Urbanistico Regionale e il dirigente del competente Ufficio dello stesso Settore
- c) Tre componenti del Comitato Urbanistico Regionale designati dal Presidente dello stesso Comitato.

Possono essere invitati, inoltre, rappresentanti degli Assessorati regionali e delle amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere pareri in merito all'approvazione dei Piani.

TESTO DELLA COMMISSIONE

" Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n.56 concernenti l'approvazione del p.r.g. dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti."

ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale 31 maggio 1980, n.56 "Tutela ed uso del territorio" è aggiunto il seguente art. 16 bis:

\*\*\*\*\*

(Esame istruttorio p.r.g. di Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

1. L'esame istruttorio del piano regolatore generale di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti all'ultimo censimento ISTAT è svolto da un apposito comitato ristretto composto:

- dall'Assessore regionale all'urbanistica, che lo presiede;
- dal Coordinatore del settore urbanistico regionale e da un dirigente del settore stesso;
- da quattro componenti del comitato urbanistico regionale, designati dal Presidente del comitato stesso.

(Testo della Giunta)

I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale possono farsi assistere dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e dai progettisti del Piano Regolatore Generale.

Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizio sostituiscono, a tutti gli effetti, la relazione istruttoria del Settore Urbanistico Regionale e il parere del C.U.R. previsti dall'8° comma dell'art.16 della L.R. 31 Maggio 1980 n.56.

(Testo della Commissione)

2.

2. Alle riunioni del comitato ristretto possono essere invitati il Sindaco del comune interessato o suo delegato, assistito dal progettista del p.r.g. e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, nonché i rappresentanti degli assessorati regionali e delle amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito all'approvazione del piano.

3. Le determinazioni del comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttoria del settore urbanistico regionale ed il parere del C.U.R. previsti dall'8° comma del precedente art.16.

4. Per il funzionamento del comitato ristretto valgono le stesse regole del C.U.R. salvo quanto espressamente disciplinato dal presente articolo."""""

*De M...*

7